

Avvocati Stabiliti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

trasferirsi all'estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa più favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, non costituisce, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva rigettato l'istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 113